

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 32-2021

**Oggetto: Assegno temporaneo per figli minori: primi chiarimenti Inps**

Con la presente, Vi comunichiamo, che l'Inps, con **messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021**, ha fornito precisazioni sull'assegno temporaneo per i figli minori, chiarendo che la domanda deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, **entro e non oltre il 31 dicembre 2021**. L'istanza dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo **1° luglio 2021** sarà disponibile *on line* la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'Istituto precisa, inoltre, che l'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Per i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Nelle more dell'attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l'assegno temporaneo le seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; Fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali; assegni familiari.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 25 giugno 2021

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**